

STATUTO dell'Associazione Scientifica e Culturale

“Ipnomed”

Art.1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione Scientifica e Culturale senza fini di lucro denominata: Associazione Scientifica e Culturale “Ipnomed”.

L'Associazione Scientifica e Culturale “Ipnomed” sorge allo scopo di promuovere attività culturali, sociali, assistenziali, ricreative e di formazione della persona, così come specificato nell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Padova, via F.A. Pigafetta, n.3

Art. 3 – Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione si impegna nel mantenimento delle tradizioni culturali della Regione Veneto a collaborare a manifestazioni ed eventi del territorio di riferimento.

Le attività potranno essere:

a) Ricerca, studio, promozione, divulgazione e svolgimento delle tecniche di miglioramento della comunicazione in ambito sanitario, ipnosi, mindfulness, programmazione neuro linguistica, per favorire le procedure diagnostiche e terapeutiche e la promozione sociale.

Tali discipline hanno lo scopo di ottenere un miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua evoluzione interiore. Per attuare la suddetta finalità, l'Associazione organizzerà corsi, trattamenti e seminari allo scopo di divulgare la conoscenza della semplicità e della grandezza di questi sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale personale e di chi ci circonda.

b) Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;

c) Promuovere una corretta prevenzione ed igiene sanitaria ed una educazione nutrizionale che orienti verso una sana alimentazione naturale anche correlata alle discipline sopra elencate;

d) Sviluppare e approfondire la ricerca nel campo delle tecniche di meditazione, respirazione e rilassamento, mindfulness, programmazione neuro linguistica, ipnosi;

e) Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;

f) Diffondere la cultura, la tutela e l'educazione ambientale ecologica secondo una moderna concezione del rapporto tra uomo e natura;

g) Organizzare corsi educativi con supporto di materiale audio-visivo e la distribuzione di dispense cartacee;

h) Istituire una biblioteca ad uso interno degli associati per usufruire gratuitamente della lettura di libri, riviste e la visione di filmati, mp4 o l'ascolto di audio mp3.

i) Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali;

m) Gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente per la distribuzione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;

n) Collaborare con altre figure professionali.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5 – Soci

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione;
- di rispettare i regolamenti interni.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto.

Sono ammesse deleghe nella misura di una sola ad un medesimo socio.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente; nel caso di mancato versamento della quota associativa, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni;
- radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le cariche sociali sono sempre gratuite. Il Consiglio Direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all'interno dell'associazione per lo svolgimento di attività determinate. I partecipanti ad ogni corso devono essere soci, pertanto verranno ammessi dal direttivo dopo la preiscrizione e comunque prima dell'inizio di un corso.

Art.6 – Diritti e doveri degli associati

I Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione (Presidente, membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci);
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

L'Associazione può stabilire la costituzione di un fondo di dotazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei sindaci

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art.8 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei Soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermata dal destinatario anche con lo stesso mezzo. L'assemblea annuale verrà convocata solo via mail e la data prescelta sarà concomitante con lo svolgimento di un corso. Deve comunque avvenire entro quattro mesi e comunque non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- l'elezione del Collegio dei Sindaci;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e della relazione di missione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. E' ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art.9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) redigere la relazione di missione;
- f) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- g) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- h) redigere il programma delle attività dell'associazione;
- i) nominare i responsabili per i vari settori dell'associazione;
- j) curare il corretto svolgimento delle varie attività;
- k) intrattenere i rapporti con i terzi;
- l) redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
- m) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- n) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, con votazione segreta e a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 11 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico e finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

Art.12 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei Soci;
- b) eventuali quote supplementari dei Soci;
- c)contributi volontari dei Soci;
- d)contributi volontari dei terzi;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- i)ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 -Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art.15 – Rendiconto economico-finanziario.

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto contabile economico- finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;
- attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- attività commerciali;
- raccolta di fondi.

Dal rendiconto devono, inoltre risultare i lasciti e le donazioni.

Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione di missione, entrambe predisposte dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Il rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

Art.16 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 17 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente statuto.

Art.18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art.19 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.